



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CENTRO INTERNAZIONALE PER L'INGEGNERIA GENETICA E LA BIOTECNOLOGIA (ICGEB) RELATIVO ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO E ALLA SUA SEDE SITUATA IN ITALIA, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 21 GIUGNO 2021

Art. 12 (Accordo)

Funzionari del Centro

1. I funzionari godono, all'interno e nei confronti della Repubblica Italiana, dei seguenti privilegi, immunità e agevolazioni: a. immunità di giurisdizione per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale (parole e scritti comprese); tale immunità di giurisdizione continuerà ad essere accordata anche qualora le persone interessate non fossero più impegnate nell'esercizio di tali funzioni; b. esenzione da qualsiasi imposta sugli stipendi e sugli emolumenti versati dall'ICGEB; c. esenzione per i funzionari che non sono cittadini italiani e che non sono residenti permanenti della Repubblica Italiana, da ogni forma di tassazione diretta sul reddito diversa da quella prevista al paragrafo (b.) derivante da fonti al di fuori dell'Italia; d. esenzione da qualsiasi obbligo di servizio militare o da qualsiasi altro servizio obbligatorio in Italia; e. esenzione per se stessi, per i propri familiari e per il proprio personale domestico dalle disposizioni che limitano l'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri; f. esenzione per se stessi nei casi di lavoro ufficiale da qualsiasi restrizione alla circolazione e ai viaggi all'interno dell'Italia; g. il diritto di importare per il proprio uso personale, in regime di esenzione da dazi e imposte (compresa l'Imposta sul Valore Aggiunto, IVA), e ogni altro prelievo, divieto o restrizione alle importazioni in occasione della loro prima assunzione di incarico presso il Centro, il mobilio e gli effetti personali, inclusa una autovettura, spediti in uno o più spedizioni separate entro un ragionevole periodo di tempo e in ogni caso, entro 18 mesi dalla loro entrata in servizio presso il Centro; h. il diritto, al termine delle loro funzioni in Italia, di esportare il proprio mobilio e i propri effetti personali, inclusi gli autoveicoli, senza imposte e dazi. 2. I funzionari di nazionalità italiana o con residenza permanente in Italia godranno solo dei privilegi e delle immunità indicati nella Sezione 18 della Convenzione Generale, compresi quelli relativi alle imposte sugli stipendi e sugli emolumenti versati dall'ICGEB. 3. In conformità alle disposizioni della Sezione 17 della Convenzione Generale, il Centro informa le autorità competenti in merito ai nomi dei funzionari assegnati al Centro. 4. Oltre ai privilegi e alle immunità specificate nel presente articolo, il Direttore gode per se stesso e per i suoi familiari, dei privilegi, immunità, esenzioni ed agevolazioni concessi agli Ambasciatori che sono capi di missione ma che non sono cittadini italiani o non hanno

residenza permanente in Italia. 5. A tutti i funzionari dell'ICGEB sara' fornita una carta di identita' speciale che certifica il fatto che sono funzionari dell'ICGEB che godono dei privilegi e delle immunita' specificati nel presente Accordo.

Versione in vigore dal 15 giugno 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attivita' del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021
Estremi	Legge 19 maggio 2022, n. 66
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-66-2022/accordo-art-12>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it